

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 859-B)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 28 aprile 1965*

*(V. Stampato Camera n. 2313)*

*modificato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1966, con l'unificazione del disegno di legge anzidetto con il*

## DISEGNO DI LEGGE

*(V. Stampato n. 2858)*

**d'iniziativa del deputato PITZALIS**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 ottobre 1966*

**Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti  
a cariche presso enti autonomi territoriali**

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Art. 1.**

I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di presidente di Consiglio regionale, presidente o membro di Giunta regionale, presidente di Giunta provinciale, presidente di Consiglio o assessore per le province di Trento e Bolzano e per quelle cui sono assegnati non meno di 36 consiglieri, sindaco per i comuni cui sono assegnati non meno di 40 consiglieri ed assessore per i comuni cui sono assegnati non meno di 50 consiglieri, sono collocati d'ufficio in aspettativa o, se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, sono autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza ad assentarsi dal servizio per tutta la durata del mandato.

Le disposizioni del precedente comma si applicano al personale insegnante nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore equiparati solo quando gli interessati ne facciano richiesta.

I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di consigliere regionale, assessore provinciale, sindaco o assessore comunale in province o comuni cui sono assegnati non meno di 30 consiglieri, diversi da quelli indicati nel primo comma, sono, a loro richiesta approvata dai rispettivi consigli, collocati in aspettativa o, se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, sono autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza ad assentarsi dal servizio per i periodi di tempo indispensabili all'adempimento delle funzioni inerenti alla carica elettiva.

In ogni caso, i dipendenti eletti a cariche presso enti autonomi territoriali sono, a richiesta, autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza ad assentarsi dal servizio, quando e nei limiti in cui sia necessario affinché possano esplicare il loro mandato.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.**

I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di Consiglieri regionali, Presidenti di Giunta provinciale, Assessori provinciali di Provincia con più di 700.000 abitanti, Sindaci di capoluogo di provincia o di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, Assessori di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, Presidenti di Enti e di Aziende con amministrazione autonoma di Enti autonomi territoriali con più di 1.000 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti.

**Art. 2.**

I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche di Consigliere comunale e Consigliere provinciale, esclusi i dipendenti per i quali a norma dell'articolo precedente è prevista l'aspettativa, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

Al personale collocato in aspettativa o autorizzato ad assentarsi dal servizio, ai sensi del precedente articolo, compete per tutta la durata dell'aspettativa o dell'assenza il trattamento più favorevole fra lo stipendio, paga o retribuzione e assegni personali di cui sia eventualmente provvisto, esclusi quelli di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 13, e l'indennità inerente alla carica elettiva, conservando gli assegni per carichi di famiglia.

Qualora il trattamento inerente all'impiego sia più favorevole, l'Ente presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva deve rimborsare, fino a concorrenza della relativa indennità, l'Amministrazione di appartenenza.

I contributi e le ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge rimangono a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

I periodi di aspettativa o di assenza previsti nella presente legge sono computati per intero ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Al personale collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, spetta il seguente trattamento economico:

1) l'indennità di carica, se deliberata dall'Ente od Azienda, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

2) un assegno, sempre a carico dell'Ente od Azienda presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva, pari all'eventuale eccedenza tra il trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, prevista dalle vigenti disposizioni per la qualifica o grado ricoperte nell'Amministrazione di appartenenza ed i 4/10 della predetta indennità di carica;

3) le quote di aggiunta di famiglia, a carico dell'Amministrazione di appartenenza. L'Amministrazione di appartenenza provvede altresì al versamento dei rispettivi fondi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle ritenute erariali, nonchè delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria.

Le altre eventuali trattenute gravanti sulla parte dello stipendio calcolato al netto, vengono operate dall'Ente od Azienda presso cui l'impiegato ricopre la carica elettiva sull'assegno, di cui al n. 2) del precedente comma, e versate all'Amministrazione di appartenenza che provvede ai relativi adempimenti.

Qualora l'Ente o l'Azienda, presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva, non abbia deliberato l'attribuzione dell'indennità di carica, al personale di cui trattasi viene corrisposto a carico dell'Ente od Azienda un assegno pari al trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, previsto per la qualifica o per il grado ricoperti nell'Amministrazione di appartenenza.

In tal caso si applicano le disposizioni contenute nel n. 3) del primo comma e nel secondo comma del presente articolo.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Al personale, di cui all'articolo 2 della presente legge, competono, oltre al trattamento ordinario, gli assegni e le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, i compensi per speciali prestazioni ed il compenso per lavoro straordinario in relazione ai servizi effettivamente prestati.

Art. 5.

I periodi di aspettativa e di assenza autorizzati previsti dalla presente legge sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati.

L'aspettativa, di cui all'articolo 1, è considerata — ai fini del periodo di prova — legittimo impedimento per tutta la durata del mandato.